

Fondazione Conte Olao Gulinelli

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

Art. 1

COSTITUZIONE DELL'ENTE

La "Fondazione Conte Olao Gulinelli" con sede in Ferrara presso la locale Fondazione Cassa di Risparmio, trae la sua origine dal testamento olografo e successivo codicillo della Contessa Alma Gulinelli, nata Budini, deceduta in Ferrara il 20 gennaio 1972; testamento e codicillo pubblicati a rogiti del Notaio Roberto Brighenti di Ferrara in data 26 gennaio 1972 di rep. n. 73607 di raccolta n. 8350.

La "Fondazione Conte Olao Gulinelli", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, è persona di diritto privato, attribuita con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 220 del 24 ottobre 2008, senza fini di lucro, con piena autonomia gestionale e statutaria, regolata dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

Art. 2

SCOPO DELL'ENTE

La Fondazione ha per fine di favorire nella città di Ferrara:

- a) lo studio dei problemi dell'agricoltura ferrarese;
- b) la beneficenza.

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da titoli di debito pubblico dello stato e fabbricati, rivenienti dalla trasformazione del patrimonio originario nonché dai frutti dello stesso, per la parte a ciò devoluta.

Dovrà essere devoluto ad aumento del patrimonio l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 4 che non venissero distribuiti.

Art. 4

DESTINAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione provvederà ai suoi fini con le rendite patrimoniali e con eventuali altri proventi.

Le rendite dovranno essere devolute come segue:

a) la metà a premi biennali per studi che si riferiscono ai problemi dell'agricoltura ferrarese o per iniziative di carattere promozionale e di sperimentazione agraria che per importanza ed originalità ne siano meritevoli. Ogni due anni dovrà procedersi alla assegnazione dei premi.

Se non si presenteranno concorrenti o se i lavori o le iniziative non venissero riconosciute degne di premio, l'ammontare dei premi non distribuiti verrà devoluto in aumento del patrimonio.

b) l'altra metà della rendita biennale sarà così suddivisa in parti uguali:

1) all'Istituto Canonici Mattei, ora con sede nell'ex Palazzo Gulinelli, per borse di studio ad alunni meritevoli e bisognosi, con obbligo dell'Istituto di fare celebrare due Messe negli anniversari della

Fondazione Conte Olao Gulinelli

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

morte del Conte Olao Gulinelli e della C.ssa Alma Gulinelli e di assumere la custodia delle loro tombe;

2) all'Arcivescovo di Ferrara per l'assistenza ai sordomuti;

3) all'Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Ferrara - per l'assistenza ai suoi soci.

Art. 5

ORGANI

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente.

Art. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara quale Presidente di diritto e da due Membri, uno dei quali nella persona di un agricoltore, nominati dal Comune di Ferrara; i componenti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per un quadriennio.

Spetta al Consiglio:

a) stabilire le norme generali e le modalità della amministrazione e quella di distribuzione dei premi;

b) curare la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, percepire ed erogare le rendite, formare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara;

c) deliberare sulle modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

d) curare la trasmissione periodica di una relazione sull'andamento della gestione della Fondazione all'Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara;

Il Consiglio per l'erogazione dei premi potrà costituire speciali commissioni e chiederne il parere che però non sarà mai vincolante.

Art. 7

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede le adunanze del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Fondazione Conte Olao Gulinelli

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

Art. 8

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunirà ordinariamente due volte all'anno entro il mese di ottobre per la approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per la approvazione del bilancio consuntivo e per le deliberazioni, quando del caso, circa le erogazioni dei premi.

Il Consiglio si riunirà inoltre ogni qualvolta venga convocato dal Presidente, che dovrà comunque riunirlo quando gliene facciano richiesta almeno due dei suoi componenti, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Per la validità delle adunanze dovranno essere presenti almeno due membri del Consiglio.

Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti o, qualora siano presenti solamente due membri, con voto concorde dei medesimi.

Le votazioni saranno fatte per appello nominale ed a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 9

VERBALI

Delle adunanze e deliberazioni di Consiglio verranno redatti i relativi verbali a cura del Segretario che verrà designato di volta in volta anche fra non componenti il Consiglio.

I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contenuto nel presente Statuto si osservano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.